

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021 – 2023

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021 - 2023, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine in data 21.05.2021 con delibera n. 10/2021, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dott. Enrico Pasut.

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2021 – 2023 (d'ora in poi "PTPCT 2021– 2023" o anche "Programma") adottato da dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine è stato predisposto in conformità alla seguente normativa, tenuto conto delle peculiarità degli Ordini e Collegi professionali quali enti pubblici non economici a base associativa e del criterio dell'applicabilità espresso dall'art. 2 bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*.
- D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235: *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."*
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.
- Delibera A.N.A.C. 11 settembre 2013 n. 72/2013 e smi: *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"*.
- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n. 145/2014: *"Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali"*.
- Circolari Fofi n. 9040 del 28.10.2014, n. 9070 del 14.11.2014 e n. 9076 del 19.11.2014.
- Comunicato ANAC del 18.02.2015: *"Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)"*.
- LEGGE 7 agosto 2015, n. 124: *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (con particolare riferimento all'art. 7: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza")*.
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 25.11.2015: *"Relazione annuale del Responsabile della prevenzione corruzione – proroga al 15 gennaio 2016 del termine per la pubblicazione"*.

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.
- Comunicato del Presidente Anac del 6 luglio 2016: “*Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali*”.
- Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”.
- Determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016: “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”.
- Delibera Anac n. 1310 del 28/12/2016: “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificate dal d.lgs. 97/2016*”.
- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
- Delibera numero 330 del 29/03/2017 concernente il “*Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione*”.
- Delibera numero 329 del 29/03/2017 concernente il “*Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33*”.
- Delibera numero 687 del 28 giugno 2017: “*Parere ANAC del 19.12.2016 reso all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri*”.
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione: “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”.
- Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione: “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA)*”.
- Delibera ANAC n. 1074/2018 “*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.
- Delibera ANAC n. 1064/2019 “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” è una legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevede una serie di misure preventive e di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione.

L’applicabilità agli Ordini ed ai Collegi professionali delle disposizioni dettate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione è stata a lungo oggetto di discussione, in considerazione della peculiare natura di tali enti che, pur essendo inseriti nel novero delle pubbliche amministrazioni (si veda art. 1, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), si caratterizzano in quanto enti a finanza autonoma, come evidenziato dall’art. 2, comma 2 bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, il quale recita: “*Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi*

nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

L'incertezza interpretativa è stata infine risolta dalla delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014, adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con cui si sono ritenute *“applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e collegi professionali”* anche di livello territoriale, constatata la loro natura giuridica di enti pubblici non economici.

Ulteriore conferma dell'assoggettamento degli Ordini Professionali alle disposizioni dettate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si è avuta con la sentenza del TAR Lazio n. 11391 del 24 settembre 2015.

Recenti evoluzioni normative della materia

Come precisato con Comunicato del Presidente ANAC del 6 luglio 2016, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs. 33/2013, in un'ottica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.

In particolare, **per quanto riguarda gli ordini professionali, particolarmente rilevante è l'introduzione dell'art. 2 bis, comma 2, lett.a) del D. Lgs 33/2013**, con cui si è chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali *“in quanto compatibile”*.

Con il medesimo d. lgs è stato altresì introdotto il comma 1 bis dell'art.3 del D.Lgs. 33/2013, che ha previsto che l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, *“può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali”*.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis del novellato d.lgs. 33/2013, inoltre, l'Autorità, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nel caso siano coinvolti dati personali, può, con una particolare procedura pubblica, identificare dati e informazioni per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, salvo il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 D.Lgs. 33/2013, ai documenti nella loro integrità.

Con Determinazione n. 241 del 08/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016, sono state emanate indicazioni specifiche da parte di ANAC sugli obblighi di trasparenza *“semplificati”* per Ordini e Collegi.

Si è preso in particolare atto della previsione che esonera gli Ordini Professionali, allorquando gli incarichi di amministrazione siano svolti a titolo gratuito, dall'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

PROCESSO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO

All'elaborazione del presente Aggiornamento ha provveduto il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine, su proposta del Consigliere Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dr. Enrico Pasut, attenendosi alle disposizioni normative citate alla voce "Quadro normativo di riferimento".

Il presente piano verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Corruzione". Si dà atto del fatto che il presente documento resta aperto a proposte e contributi migliorativi, anche esterni, che verranno presi in considerazione in occasione dei successivi aggiornamenti annuali.

Obiettivi

La L. 190/2012 intende promuovere, presso tutte le amministrazioni pubbliche, una vasta opera di autoanalisi dell'organizzazione attuale degli uffici, rilevando tutti i processi (ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative) di propria competenza e valutandone l'esposizione al rischio corruttivo (inteso come rischio di pressioni esterne, volte a privilegiare interessi particolari a discapito dell'interesse generale alla cui cura l'ufficio è preposto).

L'individuazione delle attività esposte e la valutazione del rischio devono quindi portare all'introduzione di misure organizzative ovvero a rimedi adeguati con riferimento all'assetto organizzativo della singola amministrazione.

Le misure organizzative di prevenzione della corruzione devono essere introdotte nell'organizzazione attraverso l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato annualmente. I piani triennali delle singole amministrazioni sono indirizzati al raggiungimento di specifici obiettivi dal Piano Nazionale Anticorruzione che viene adottato ogni anno dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nata dalla fusione fra la precedente Commissione Indipendente per la Valutazione e la Trasparenza (CIVIT) e la soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, adottata in data 25 gennaio 2013, con il presente documento il Consiglio si propone di dare attuazione, a livello decentrato, alle indicazioni presenti nel P.N.A (Programma Nazionale Anticorruzione 2013, Aggiornamento 2015 e Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione), effettuando l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Per la nozione di "corruzione", si rimanda alla predetta circolare che chiarisce: *"la legge non contiene una definizione di 'corruzione', che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come è noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

Il presente piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.), in conformità alle prescrizioni normative ed alle Linee guida dell'ANAC citate in premessa, risponde, pertanto, alla finalità di consentire un'azione coordinata di controllo, prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità negli ambiti di pertinenza dell'Ordine. Tale

finalità verrà perseguita anche assicurando il rispetto degli obblighi di trasparenza. Gli obiettivi strategici indicati nel piano nazionale anticorruzione sono: 1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Modalità di adozione del programma da parte del Consiglio

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione è aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha partecipato attivamente e consapevolmente alla definizione delle strategie del rischio corruttivo, approvando preliminarmente gli obiettivi strategici e di trasparenza e partecipando alla mappatura dei processi e all'individuazione delle misure di prevenzione. Tale coinvolgimento inoltre è reso ulteriormente rafforzato dalla circostanza che il RPCT è Consigliere senza deleghe, e quindi opera costantemente in seno al Consiglio stesso.

L'aggiornamento del P.T.P.C.T. terrà conto di normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti o che modifichino le finalità istituzionali dell'amministrazione, dell'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T., di nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

1. SOGGETTI

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (figura che, nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si è sostituita a quella di responsabile della prevenzione della corruzione) e, su proposta del Responsabile stesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, commi 7 e 8, L. 190/2012).

Il Consiglio, infine, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ex art.1, comma 7, L. 190/2012, come modificato dal D.lgs. 97/2016):

- elabora la proposta di piano della prevenzione ed i successivi aggiornamenti in base ai contenuti di cui all'art. 1, comma 9, L.190/2012 e smi;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L.190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di variazioni dell'organizzazione o dell'attività (art. 1, comma 10 lett. a), L.190/2012);
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti ad attività maggiormente esposte al rischio di corruzione ed individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sull'etica e la legalità (art. 1, comma 10 lett. b) -c), L.190/2012);
- vigila sulla conoscibilità e pubblicità del codice di comportamento e sulla sua applicazione ai dipendenti, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali violazioni (art. 15 DPR 62/2013);

- esercita le funzioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, D. Lgs. 39/2013 (*“1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto. 2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative”*);
- il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C., ai sensi dell'articolo 1, comma 14, legge n. 190/2012;
- vigila sull'osservanza di tutti gli adempimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione;
- riveste il ruolo di responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine

Secondo quanto indicato dalla circ. Fofi n. 9070 del 14.11.2015, che presupponeva la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione in seno al Consiglio Direttivo e suggeriva la designazione di un Consigliere diverso dal Presidente e dal Tesoriere, il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Consigliere Dott. Enrico Pasut con delibera n. 2 del 01.02.2018.

Collaboratori dell'Ente: premesso che l'organigramma dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine non prevede figure dirigenziali e che l'Ordine non ha dipendenti bensì si avvale della collaborazione di soggetti esterni, si evidenzia che tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione dell'Ente prestano, nei confronti del Responsabile, la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge, attenendosi alle misure contenute nel P.T.P.C..

2. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

CONTESTO ESTERNO

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine è inserito nell'ambito di un contesto sociale di medio-piccole dimensioni.

L'Ordine è ente pubblico non economico istituito da un'apposita legge (il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 13/9/1946, n. 233, concernente la Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie), successivamente modificato da altri provvedimenti e regolato da normative succedutesi nel tempo. L'Ordine è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale dei farmacisti ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

È ente di diritto pubblico con la finalità di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale ed ha le seguenti prevalenti caratteristiche:

- è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare;
- è sottoposto alla vigilanza della Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani e del MEF;
- è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
- con riguardo ai propri dipendenti si adegua "ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

All'atto di predisposizione del presente PTPTC gli iscritti all'Albo risultano numero xxx. L'estensione territoriale coincide con la provincia di Udine.

CONTESTO INTERNO

Per quanto attiene al contesto interno, si evidenzia che l'Ordine è un ente di dimensioni estremamente ridotte: consta di un ufficio di segreteria, presso cui opera un soggetto dipendente di Federfarma Udine che collabora con l'ordine su base convenzionale.

In entrambi i casi, al collaboratore non competono funzioni decisionali.

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni dagli iscritti all'Albo. E' composto da nove Consiglieri che nominano, in seno al Consiglio stesso, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La gestione amministrativa compete al Consiglio Direttivo e al Tesoriere. Al di fuori delle competenze specificamente attribuite al Tesoriere, ogni potere decisionale compete al Consiglio Direttivo.

I Consiglieri dell'Ordine e i membri delle Commissioni consultive operano a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è affiancato dal Collegio dei Revisori dei Conti, organo interno di controllo della regolarità contabile. Anche il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri (a cui si affianca un Revisore Supplente) è eletto dagli iscritti all'Albo alla scadenza di ciascun quadriennio. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Collegio Revisori dei Conti ricorrendo all'individuazione tra i commercialisti iscritti all'albo dei Revisori Legali.

Relativamente alla gestione economica dell'ente, ed avuto riguardo a quanto la normativa istitutiva dispone (cfr. art. 4 del D. Lgs 233/1946) l'Ordine definisce con cadenza annuale e in via autonoma le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della propria missione e individua il contributo annuale a carico degli iscritti, che costituisce forma di finanziamento dell'Ordine stesso.

3. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio, e concerne i processi istruttori e decisionali che conducono all'adozione dei provvedimenti, con l'obiettivo di individuare e prevenire i possibili rischi di corruzione connessi a ciascun processo, alla luce dell'attività dell'Ordine.

In considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e delle risorse umane a disposizione (n. 1 collaboratori), la mappatura che viene di seguito esposta potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti in occasione dei prossimi aggiornamenti annuali dei piani.

Si ritiene che, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ordine, possano essere individuate le seguenti aree di attività:

- **Tenuta Albo Professionale:** implica la valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della sussistenza dei requisiti normativi prescritti per l'accoglimento delle domande di iscrizione e di cancellazione presentate dagli iscritti, per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, nonché per l'adozione dei provvedimenti di cancellazione d'ufficio, nei casi stabiliti dalla legge. L'attività in oggetto viene espletata collegialmente dal Consiglio Direttivo, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai farmacisti interessati e sulla base delle verifiche effettuate dall'Ordine. I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo per la tenuta dell'Albo sono inquadrabili nell'area obbligatoria di rischio C), che verrà di seguito esaminata;
- **Svolgimento delle funzioni disciplinari:** il Presidente dell'Ordine può convocare ciascun iscritto per acquisire informazioni in merito a fatti suscettibili di costituire un illecito disciplinare. Se dall'audizione del sanitario emergono aspetti di rilievo, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo in sede disciplinare, affinché, collegialmente, venga deliberata l'apertura o l'archiviazione del procedimento. Sempre in forma collegiale vengono adottate le decisioni sui procedimenti aperti (assoluzione o irrogazione di sanzioni). I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo in sede disciplinare sono inquadrabili nell'area obbligatoria di rischio F), che verrà di seguito esaminata;
- **Svolgimento delle funzioni amministrative:** ferma restando la specifica competenza del Tesoriere, il Consiglio Direttivo, collegialmente, rilascia pareri e adotta provvedimenti amministrativi di varia natura (conferimenti di incarichi e nomine, rilascio pareri su turni di servizio e ferie delle farmacie, su istituzione nuove sedi farmaceutiche, ecc.). I provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio Direttivo sono inquadrabili nelle aree obbligatorie di rischio B) - C) - D) - E) - F) - G) - H), che verranno di seguito esaminate.
- **Gestione Economico-Patrimoniale:** ferma restando la specifica competenza del Tesoriere, il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo dell'Ente e delibera la stipulazione dei contratti dell'Ordine, mediante l'affidamento di lavori, servizi e forniture. I provvedimenti afferenti alla gestione economica adottati dal Consiglio Direttivo sono inquadrabili nelle aree obbligatorie di rischio B) - D) - E), che verranno di seguito esaminate.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si riportano di seguito le aree di rischio comuni ed obbligatorie, così come indicate nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione.

AREE GENERALI

In base al PNA le AREE GENERALI E OBBLIGATORIE di rischio sono individuate nelle seguenti:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

In base al PNA 2015, sono da individuarsi le seguenti ulteriori aree con alta probabilità di eventi rischiosi:

E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio

1. Rispetto dei tempi contrattuali di erogazione dei compensi
2. Verifica delle prestazioni per la liquidazione delle fatture
3. RegISTRAZIONI contabili

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)

1. Audizione del sanitario
2. Deliberazione di apertura/archiviazione procedimento disciplinare
3. Delibera di assoluzione/irrogazione sanzione

G) Incarichi e nomine;

1. Conferimento di incarichi dirigenziali a personale interno
2. Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni
3. Conferimento di incarichi ai Consiglieri
4. Conferimento di incarichi ai farmacisti iscritti all'Albo

H) Formazione professionale continua

1. Riconoscimento patrocinio dell'Ordine agli eventi formativi
2. Controlli sull'adempimento dell'obbligo formativo

Alle aree sopraindicate vanno aggiunte le ulteriori aree eventualmente individuate dall'Ente, in base alle proprie specificità.

Nel caso dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine, considerate le modeste dimensioni dell'Ente e la natura delle funzioni espletate (non aventi, come detto, carattere economico), sono state individuate le sole ulteriori aree di rischio:

- Formazione Professionale Continua

Si evidenzia, altresì, che non avendo l'Ordine dipendenti e non rilasciando l'Ordine pareri di congruità, non è possibile procedere alla disamina delle relative aree di rischio.

5. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

In questa sede verranno valutati “gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione”.

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Profili di rischio sono costituiti dall'eventualità che l'affidamento avvenga in base a criteri di scelta non oggettivi, ma finalizzati ad ottenere impropri vantaggi.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

e

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tutti i provvedimenti amministrativi vengono adottati nel rispetto della L. 241/90. Potenziali rischi possono essere costituiti da eventuali valutazioni tecniche non supportate da idonea documentazione al fine di agevolare soggetti determinati.

E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio

Le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione in relazione all'eventuale ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, alla liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione, all'eventuale sovrapprestazione o fatturazione di prestazioni non svolte, all'effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/veritiere, effettuazione dei pagamenti senza il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle fatture, con conseguenti favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'Ente.

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)

Per quanto attiene all'area disciplinare, eventuali rischi corruttivi sono riscontrabili nel potere di impulso riconosciuto al Presidente nella fase preliminare, e nella discrezionalità riconosciuta al Consiglio nella valutazione dei fatti oggetto delle determinazioni sull'apertura del procedimento disciplinare e sull'irrogazione di sanzioni.

G) Incarichi e nomine;

Per il punto “Conferimento di incarichi dirigenziali a personale interno” eventuali profili di rischio potrebbero evidenziarsi in sede di:

– definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione nonché nella tipologia delle prove;

– scelta dei componenti della commissione di concorso;

– individuazione di candidati che possono partecipare alla procedura selettiva;

– definizione delle prove;

– formulazione della graduatoria di merito.

Per il punto “Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni” si rinvia alle considerazioni espresse relativamente all’Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture. Per i punti “Conferimento di incarichi ai Consiglieri” e “Conferimento di incarichi ai farmacisti iscritti all’Albo” si evidenzia che il conferimento di incarichi a Consiglieri o a farmacisti iscritti all’Albo avviene nei casi e nelle forme previste dalla vigente normativa (ad es.: attribuzione dell’incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Responsabile della Gestione Documentale e della Conservazione, candidature per la nomina nell’ambito dei Consigli di Amministrazione di altri enti pubblici, nomina in Commissioni presso Enti Pubblici, fra cui commissioni di concorso, commissione pianta organica farmacie, ecc.). Per questo tipo di incarichi, essendo la nomina di regola rimessa alla discrezionalità del Consiglio Direttivo, è ipotizzabile, a favore dei soggetti designati, un eventuale vantaggio diretto (sia pur marginale, essendo di norma previsto solo il rimborso delle spese o un gettone di presenza corrisposto da altri enti pubblici), o indiretto.

H) Formazione Professionale Continua

Per quanto attiene alla formazione continua, fra gli aspetti di individuazione del rischio esaminati dalla delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016, parte speciale, capitolo III, paragrafo 2.1, rientra fra le prerogative dello scrivente Ordine solo la voce relativa all’ “organizzazione e svolgimento di eventi formativi” ed i possibili eventi rischiosi sono pertanto individuabili nella discrezionalità nella disamina delle richieste pervenute ai fini della concessione del patrocinio e della collaborazione dell’Ordine, o per la concessione di dispense ed esoneri dall’obbligo formativo.

ANALISI DEL RISCHIO

Le aree di rischio sono state sopra analizzate, come richiesto dalla normativa, anche con riferimento a previsioni di rischio meramente ipotetiche.

Si procede ora alla loro valutazione, tenendo conto dell’effettivo impatto corruttivo e delle concrete probabilità di accadimento dell’evento. L’attribuzione del grado di rischio deriverà, quindi, da una matrice di impatto/probabilità, in osservanza alla metodologia di cui all’All. 5 del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

Per quanto attiene all’area D), si riscontra che tutti i provvedimenti amministrativi vengono adottati nel rispetto della L. 241/90, nonché dei Regolamenti approvati dall’Ordine.

Per quanto concerne le aree B) ed E), l’affidamento di lavori, servizi e forniture e la tenuta della contabilità avvengono sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Lgs. 50/2016 e norma attuative.

Le delibere assunte in materia di stipulazione dei contratti ed in materia di Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio, vengono adottate collegialmente dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha la facoltà di effettuare ispezioni, verifiche e controlli costanti sulla gestione contabile dell’Ente, ivi inclusa la possibilità di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo ove si deliberi in materia di entrate e spese, limitatamente alla trattazione di tali punti.

Il Tesoriere predispose la documentazione contabile per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Le reversali di incasso sono firmate dal Tesoriere che può delegare un dipendente; mentre i mandati sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario che possono delegare il Tesoriere.

Il Consiglio, in seduta collegiale, approva la stipulazione di tutti i contratti, delibera i bilanci proposti dal Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Consulente esterno (Dottore Commercialista), controllano la regolarità delle scritture contabili e dei bilanci.

E' inoltre previsto il vaglio finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che vengono poi pubblicati sul sito istituzionale, unitamente alla relativa documentazione.

Va inoltre evidenziato che il personale del servizio amministrativo, non avendo potere decisionale in merito alle procedure di affidamento e non essendo, pertanto, esposto a fattori di rischio, effettua il controllo di legittimità che consente, ulteriormente, di circoscrivere il rischio potenziale.

Da ultimo, va considerato, quale ulteriore fattore di contenimento del rischio, il valore contenuto dei contratti di lavori, servizi e forniture affidati dall'Ente, che si colloca, pressoché nella totalità delle ipotesi, in una fascia compresa fra € 500,00 ed € 5.000,00, che consente il ricorso alla procedura di acquisto in economia e, in particolare, all'affidamento diretto.

Per quanto attiene alle aree F) e G), implicando giudizi su comportamenti nel primo caso e scelte nell'affidamento di incarichi nel secondo caso, si è ritenuto che comportino inevitabilmente un maggior margine di discrezionalità che dev'essere riconosciuto all'Organo di indirizzo politico, stante la necessità di valutare aspetti che non sono solo tecnici o attinenti alla sussistenza di requisiti di legge. In entrambi i casi, considerata la complessità dei profili che possono venire in rilievo, può risultare meno meccanica la verifica dell'oggettività delle scelte adottate.

Per quanto attiene ai giudizi disciplinari, tuttavia, idonei deterrenti sono individuabili nell'obbligo da parte del Presidente, per non incorrere nell'omissione di atti d'ufficio, di riferire al Consiglio in merito a segnalazioni ufficiali pervenute all'Ordine circa eventuali illeciti disciplinari, in quanto l'azione disciplinare è obbligatoria. Nel caso in cui il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano configurarsi come reato, è altresì tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria. Una volta aperto il procedimento disciplinare, la competenza collegiale e l'obbligo di astensione in presenza di motivi di ricsuzione o di conflitti di interesse, garantiscono la serenità ed imparzialità di giudizio dell'organo giudicante, impedendo ai Consiglieri di prendere parte ai giudizi disciplinari attinenti alla situazione di conflitto.

Un'ulteriore garanzia è costituita dall'obbligo, in capo al Presidente, di comunicare l'inizio del procedimento disciplinare al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Per quanto attiene al conferimento di incarichi, si ritiene che le norme deontologiche ed il controllo politico effettuato dagli iscritti all'Albo, che sono chiamati ad eleggere il Consiglio ad intervalli regolari, possano costituire un efficace deterrente.

In conclusione, anche in questi casi, si ritiene che il rischio non vada oltre la soglia del "poco probabile", e che l'impatto resti comunque marginale.

PONDERAZIONE DEL RISCHIO Aree di rischio	Valutazione della probabilità	Valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1	1	1
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	1	1	1

immediato per il destinatario			
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	1	1
E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio	1	1	1
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)	2	1	2
G) Incarichi e nomine;	2	1	2
H) Formazione Professionale Continua	1	1	1

LEGENDA

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità; **1** improbabile; **2** poco probabile; **3** probabile; **4** molto probabile; **5** altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto; **1** marginale; **2** minore; **3** soglia; **4** serio; **5** superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto

Per tutte le aree di rischio prese in esame, si ritiene che la natura collegiale dei provvedimenti adottati dal Consiglio (e verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, nonché dall'Assemblea degli Iscritti), la dettagliata disciplina normativa di settore, i Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e, per quanto riguarda il personale, la normativa di settore, i CCNL e gli accordi decentrati, siano idonei a ridurre il margine di rischio ad un valore contenuto nei limiti della scarsa probabilità e marginalità, secondo le definizioni di cui all'All. 5 PNA.

6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Si ritiene che la misura di prevenzione più efficace sia costituita dal controllo capillare del Collegio dei Revisori dei Conti, che verrà invitato ad effettuare verifiche semestrali e ad incontri periodici con il Consiglio Direttivo, al fine di condividere, anche preventivamente, le scelte di indirizzo aventi ripercussioni economiche sull'ente.

Idonea misura preventiva consiste anche nella possibilità, per ciascun iscritto, di poter consultare le scritture contabili dell'ente, le deliberazioni ed i dati relativi agli incarichi conferiti. I dati in oggetto vengono pubblicati sul sito istituzionale.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

e

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Per quanto attiene ai provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato (iscrizioni all'Albo, adesione a convenzioni, ecc.), il personale del servizio amministrativo, non avendo potere decisionale in merito alle procedure in esame e non essendo, pertanto, esposto a fattori di rischio, partecipa al controllo di legittimità, verificando la sussistenza

dei requisiti di legge anche in occasione delle verifiche operate sulle dichiarazioni sostitutive.

Idonea misura di controllo è costituita dall'osservanza dell'ordine cronologico nell'esame delle pratiche e nell'adozione dei relativi provvedimenti, salvo deroghe motivate. Tale verifica sarà parte del controllo semestrale operato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene ai provvedimenti aventi effetto economico diretto ed immediato (che, posta la natura di ente pubblico non economico che riveste l'Ordine Professionale, sono esclusi a priori o, eventualmente, ipotizzabili solo per evenienze straordinarie ed eccezionali), è comunque previsto il controllo dei Collegio dei Revisori dei Conti ed il vaglio finale dell'Assemblea degli iscritti in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Anche in questo caso, idonea misura di controllo è, altresì, costituita dall'osservanza dell'ordine cronologico nell'esame delle pratiche e nell'adozione dei relativi provvedimenti, salvo deroghe motivate (oggetto di verifica semestrale operata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione).

Si valuta che il sistema di prevenzione, così come descritto, fornisca garanzie idonee ad evitare il rischio di favoritismi.

E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio

Anche in questo caso, si ritiene che la misura di prevenzione più efficace sia costituita dal controllo capillare del Collegio dei Revisori dei Conti, che verrà invitato ad effettuare verifiche semestrali e ad incontri periodici con il Consiglio Direttivo, al fine di condividere, anche preventivamente, le scelte di indirizzo aventi ripercussioni economiche sull'ente.

Si ritiene inoltre che gli obblighi di pubblicazione, che attengono ormai a tutti i provvedimenti aventi ripercussioni di natura economica, garantiscano trasparenza ed imparzialità nell'adozione delle delibere attinenti all'area in esame.

Idonea misura preventiva, infine, è costituita dall'approvazione, da parte dell'Assemblea degli iscritti, delle delibere aventi maggior incidenza economica (approvazione bilanci, pianta organica del personale, ecc).

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)

Si ritiene che il protocollo elettronico e la conservazione ed immodificabilità dei documenti allegati, costituiscano idonee misure di prevenzione, che consentono la verificabilità della corrispondenza ricevuta e trasmessa dall'Ente, anche in relazione a segnalazioni/esposti disciplinari.

G) Incarichi e nomine;

Si ritiene che idonee misure preventive e di controllo possano essere integrate dagli obblighi di pubblicazione, che impongono la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi conferiti, dei curricula degli incaricati e dei compensi eventualmente erogati.

H) Formazione Professionale Continua

Premesso che il patrocinio rilasciato dall'Ordine non prevede in alcun caso la concessione di contributi economici, ma si concretizza nella possibilità di inserire il logo dell'Ordine nelle locandine dei convegni patrocinati, si ritiene che idonea misura preventiva sia costituita dalla disamina collegiale, da parte del Consiglio Direttivo, di tutte le richieste pervenute attraverso l'utilizzo di forms standardizzati (riportati nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo), che evidenziano gli aspetti che devono essere oggetto di valutazione (durata del corso, argomenti trattati, eventuali aspetti di collaborazione richiesti all'Ordine). Delle richieste vagliate ed approvate viene fatta menzione nei verbali del Consiglio

Direttivo. L'Ordine si riserva di organizzare corsi accreditati ECM e non qualora a necessità di aggiornamento professionale.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Al fine di ridurre ulteriormente gli eventuali rischi di corruzione, il Consiglio ha previsto dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rispetto a quanto obbligatoriamente previsto per legge, con particolare riferimento al possesso del titolo di abilitazione necessario per l'iscrizione all'Albo Professionale per i neoiscritti.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, considerate le contenute dimensioni dell'Ente, effettuerà un monitoraggio della regolarità delle procedure adottate, del rispetto dei termini previsti dalla legge o da regolamenti per la conclusione dei procedimenti, dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, dell'attuazione del P.T.P.C. e del rispetto del Codice di comportamento, dell'osservanza dell'ordine cronologico nella disamina delle pratiche e nell'adozione dei provvedimenti, salvo deroghe motivate, con facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, delucidazioni verbali e scritte ai dipendenti e ai Consiglieri, nonché di svolgere verifiche, anche a campione.

7. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Premesso che non si ritiene che, all'interno dell'Ente, esistano settori esposti in modo particolare al rischio di corruzione, considerato che il personale dell'Ente consta soltanto di un collaboratore non dipendente, si ritiene comunque opportuno impartire la formazione in materia di prevenzione della corruzione. Nel corso dell'anno 2021 sarà impartita formazione in materia di legislazione anticorruzione e formazione dei piani triennali.

8. CODICI DI COMPORTAMENTO

L'Ordine, non ha dipendenti, ma ha ritenuto, di adottare il Codice di comportamento del Pubblico dipendente contenuto nel DPR 62/2013.

Obiettivi di gestione 2021-2023 in collegamento con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa di settore:

Si procederà all'aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente", istituita sul sito dell'Ordine ai sensi dell'allegato 1 al D. Lgs. 33/2013.

Si procederà, altresì, al monitoraggio delle attività degli uffici, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed integrità, che costituiscono specificazione del generale principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Verrà infine data attuazione alle disposizioni di semplificazione.

Uffici e Soggetti coinvolti

- **Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine**, che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ed approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché i relativi aggiornamenti annuali,

adottando tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati all'attuazione della trasparenza.

- **Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e la Trasparenza RPCT** che attende alle funzioni di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 e in particolare, *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.”*.

Il Responsabile controlla, altresì, la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la nomina del Dott. Enrico Pasut quale RPTC con delibera n. 2/2018 del 01.02.2018.

La nomina sopraindicata è stata disposta ai sensi della circ. Fofi n. 9070 del 14.11.2015, che presuppone la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione in seno al Consiglio Direttivo e suggerisce la designazione di un Consigliere diverso dal Presidente e dal Tesoriere.

- **Collaboratori dell'Ente:** premesso che l'organigramma dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine non prevede figure dirigenziali, si evidenzia che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di collaboratori interni all'Ente, anche se non dipendenti. Ciò nonostante, tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione dell'Ente prestano, nei confronti del Responsabile, la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge, attenendosi alle misure contenute nel P.T.P.C.

- **OIV – Organismo Indipendente di valutazione** Stante l'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013 l'Ordine non è dotato di OIV. I compiti dell'OIV, in quanto compatibili ed applicabili all'Ordine, verranno svolti dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza.

- **Organo di revisione** - L'Ordine si è dotato di un **Collegio dei revisori**, per le attività relative alla verifica del bilancio. L'attività di revisione contabile è qualificabile come attività di controllo che si integra con i controlli predisposti e dettagliati nel presente programma. L'organo di revisione, quale collaboratore dell'Ordine, ha ricevuto bozza dello Schema di PTPTC per rendere le proprie osservazioni. Si segnala che, stante la normativa di riferimento e la peculiarità di autogoverno, presso l'Ordine non è presente una struttura di audit interno.

- **DPO - Data Protection Officer** A valle dell'entrata in vigore del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018 di integrazione del Codice Privacy (e D.Lgs. 196/2003), l'Ordine ha nominato come DPO il signor Calzolari Tonino. Ottemperando alle indicazioni sia del Garante Privacy che dell'ANAC in tema di autonomia dei ruoli di RPCT e DPO, il DPO, senza in alcun modo sostituirsi nel ruolo definito dalla norma per il RPTC, potrà supportare in via consulenziale il titolare del trattamento e gli altri soggetti incaricati su tematiche inerenti la pubblicazione e/o ostensione di dati, incluse le richieste di accesso.

Obblighi di Pubblicazione

Il D.Lgs. 33/13 impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nelle categorie di cui all'allegato 1 al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle P.A. della legalità e della trasparenza. Sono previste sanzioni per le amministrazioni pubbliche inottemperanti.

Va peraltro sottolineato, come già evidenziato in premessa, il **disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis D.L.101/2013, convertito con modif. da L. 125/2013**: *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”*.

Ai sensi di tale norma, gli Ordini Professionali non si configurano quali destinatari diretti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, ma sono soltanto tenuti ad adeguarsi ai principi generali del suddetto decreto, con proprio regolamento e tenuto conto delle proprie peculiarità.

Pur ritenendo che la sopracitata disposizione riconosca **piena autonomia funzionale agli Ordini Professionali**, si considera comunque conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione il rispetto, anche da parte degli Ordini Professionali, dei principi generali di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in ossequio alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 33/2013, per tutti gli aspetti compatibili con la natura, le dimensioni, la disciplina normativa e la struttura organizzativa dell'ente stesso.

L'allegato 1 al d.lgs. n. 33/2013 definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Alcune di esse sono destinate a restare prive di contenuto, in quanto relative ad istituti non applicabili agli Ordini Professionali (es.: OIV, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate), oppure non presenti nel caso del nostro Ordine (mancanza di patrimonio immobiliare, assenza di figure dirigenziali, ecc.).

Con l'approvazione del presente aggiornamento si conferma il recepimento delle prescrizioni ed indicazioni di cui al D. Lgs 33/2013, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione ed alle scadenze previste, sia in riferimento all'articolazione della Sezione “Amministrazione trasparente”, presente sul sito istituzionale dell'Ordine in conformità alle prescrizioni suddette, in quanto compatibili con le peculiarità sopra evidenziate.

Processo di Attuazione Del Programma

- Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (ai sensi del D.Lgs 33/2013)

Presso l'Ordine riveste il ruolo di responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (ai sensi del D.Lgs 33/2013) il presidente dott. Gabriele Beltrame. Per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sul sito alla voce Amministrazione Trasparente, è responsabile il dott. Enrico Pasut come RPCT.

Tutti sono eventualmente tenuti a concorrere all'elaborazione ed al conseguente flusso dei dati destinati alla pubblicazione.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'ente, anche tramite il proprio collaboratore e sotto la vigilanza del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività, provvedendo, di norma, entro 30 gg. dall'adozione del provvedimento.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Considerate le contenute dimensioni dell'ente, il monitoraggio viene effettuato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con periodicità semestrale.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso Civico

All'obbligo di pubblicazione, gravante sulla pubblica amministrazione, corrisponde, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, *“il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”*.

In correlazione al suddetto obbligo, il D.Lgs. 33/2013 prevede, all'art. 5, comma 1, l'istituto dell'accesso civico, che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere al Responsabile per la trasparenza, e senza necessità di motivazione, la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora quest'ultima sia stata omessa.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

L'Ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 241/90 e s.m.i. (c.d. sostituto provvedimento), affinché provveda nei termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della predetta legge.

Il titolare del potere sostitutivo (c.d. Sostituto Provvedimentale) è il Presidente dell'Ordine.

L'art. 8 D. Lgs. 33/2013 disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione.

Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 e smi) e deve essere presentata in conformità all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e smi.

Misure Organizzative

Amministrazione trasparente

La strutturazione della sezione “Amministrazione trasparente” tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali dell'Ordine, alle indicazioni fornite dal Decreto Legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso “in quanto compatibile” di cui all'applicazione del decreto trasparenza a ordini e collegi

In merito alle modalità di pubblicazione:

- in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale;
- mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013;

Rotazione del Personale

Il PNA prevede che le P.A. adottino *“adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione”*, stabilendo, altresì, che *“la misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni - previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative - salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita nel P.T.P.C.”*.

Per quanto attiene al nostro Ordine, premesso che non esistono figure dirigenziali e che non sono state individuate aree a più elevato rischio di corruzione, le ridotte dimensioni dell'Ente ed il numero limitato di personale operante al suo interno (una sola unità), si ritiene siano ragioni di per sé sufficienti ad integrare l'ipotesi di esclusione contemplata dal PNA.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

All'interno dell'Ente non vi sono dipendenti.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

All'interno dell'Ente non sono previste posizioni dirigenziali.

Verifica insussistenza di condanne penali per assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi

In occasione dell'assegnazione agli uffici o dell'attribuzione di incarichi, il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica l'insussistenza di provvedimenti giudiziari ostativi.

Tutela del dipendente che effettui segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

All'interno dell'Ente non vi sono dipendenti.

Eventuali sanzioni irrogate

Alla data di approvazione dell'aggiornamento del presente piano triennale non risultano irrogate sanzioni.

Pubblicazione del PTPCT

Il presente PTPC viene pubblicato, successivamente alla sua adozione, sul sito istituzionale dell'Ordine alla Sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Anti-Corruzione e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (mediante link alla sottosezione Altri contenuti/Anticorruzione). In conformità all'art. 1, co. 8 L. 190/2012 e tenuto conto della Piattaforma on line sviluppata da ANAC per la condivisione dei programmi triennali e per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPC e della loro attuazione, l'Ordine procederà al popolamento della Piattaforma con i dati richiesti dall'Autorità.